

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione, in videoconferenza, con modalità mista, ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive e videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 20 aprile 2021.

Seduta pubblica

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. . RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021.

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA		SI
6. GUGLIETTA ANGELO		SI	12. PIETROSANTO CARLO	SI	
Tot.				11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Massimina De Filippis;

Assume la Presidenza il Consigliere Carlo Pietrosanto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 1 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Mauro Simone 2. Marta Marrocco 3. Andrea Antogiovanni;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco e Emilia Marrocco;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorché non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;

il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che

l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;

il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;

la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;

quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR);

ne consegue che:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Premesso che

la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Premesso che

la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) **ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"**;

Premesso che

-l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 28.09.201 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41,

-per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del **Piano operativo di razionalizzazione** del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

-il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica**, 2018, è stato approvato in data 27.12.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

Richiamati inoltre

-L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2019;

-L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2020;

-L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2021;

Dato atto che al 31.12.2021 l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	02111020596	ACQUALATINA S.P.A.	0,39526	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua (codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)
Dir_2	16452941004	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	0,98	Il Consorzio promuove lo sviluppo delle attività industriali, artigianali, del commercio, del Terziario, e dei servizi e crea le condizioni per favorire l'insediamento di nuove attività produttive nel territorio regionale.

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stata predisposta la Ricognizione 2021 delle società pubbliche possedute al 31.12.2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Visto il Parere espresso dal Revisore dei Conti in data ,**Verbale n. 20 del 16.12.2022 Prot. n. 10810 del 16.12.2022**;

Con votazione espressa per appello nominale, avente il seguente esito:

unanimità dei presenti;

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di approvare la Ricognizione 2022 delle società pubbliche possedute al 31.12.2021, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.);
2. Di dare atto che la Ricognizione effettuata non prevede alcun intervento di Razionalizzazione;
3. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa per appello nominale, dal seguente esito:

unanimità dei presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Letto e approvato

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to CARLO PIETROSANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMINA DE FILIPPIS

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 23/12/2022



**IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMINA DE FILIPPIS**

Firmato digitalmente da

Massimina De Filippis

CN = De Filippis Massimina
C = IT

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 23/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMINA DE FILIPPIS

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 137 dal 22 FEB. 2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 23/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMINA DE FILIPPIS

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 23/12/2022 **IL RESPONSABILE**

F.to MASSIMILIANO MASTROBATTISTA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 23/12/2022 **IL RESPONSABILE**

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì, **IL RESPONSABILE**